



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA ORDINANZA

N. 27 DEL 14-11-2021

Oggetto: CHIUSURA IN VIA TEMPORANEA E PRECAUZIONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTIGNANO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE RIPABERARDA

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di novembre,

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerata l'attualità dell'emergenza da coronavirus;

Rilevato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso;

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse

con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto, da ultimo il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 che proroga lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid – 19 fino al 31 dicembre 2021;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Viste:

- la propria precedente ordinanza n. 25 del 11/11/2021, con la quale, in misura precauzionale, si disponeva la chiusura della classe seconda della scuola secondaria di primo grado per la giornata di oggi, 12 novembre 2021;
- la propria precedente ordinanza n. 26 del 12/11/2021, con la quale, in misura precauzionale, si disponeva la chiusura delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Castignano capoluogo da sabato 13 novembre 2021 e fino a mercoledì 17 novembre 2021 compreso;

Evidenziato che la diffusione del contagio è, purtroppo, allo stato attuale, in crescita ed è stato riscontrato un aumento dei casi di positività, coinvolgendo anche chi usufruisce del trasporto scolastico adibito alle scuole dell'infanzia;

Ritenuto necessario, adottare misure precauzionali volte a contenere al massimo il diffondersi, per quanto possibile, dei contagi da coronavirus e garantire la maggiore sicurezza possibile;

Ravvisata, pertanto, la necessità, in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico, comunque finalizzata a contenere ulteriormente l'emergenza epidemiologica in corso, di disporre la chiusura temporanea delle scuole dell'infanzia di Castignano capoluogo e della frazione Ripaberarda da domani lunedì 15 novembre 2021 e fino a mercoledì 17 novembre 2021 compreso;

ORDINA

per le motivazione espresse, qui tutte integralmente richiamate:

- la chiusura temporanea in via precauzionale delle scuole dell'infanzia di Castignano capoluogo e della frazione Ripaberarda da domani lunedì 15 novembre 2021 e fino a mercoledì 17 novembre 2021 compreso;

DISPONE

La notifica via pec della presente ordinanza:

- a. Al Dirigente Scolastico ISC Rotella
- b. Alla Prefettura di Ascoli Piceno
- c. Al Comando Stazione Carabinieri di Castignano;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Si dà atto che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199.

Dalla residenza municipale, li 14/11/2021

IL SINDACO

F.to: Fabio Polini

RELAZIONE DI NOTIFICA

Cron. N. _____

Il sottoscritto Messo del Comune di _____ dichiara: di aver notificato in data _____ copia del presente atto n. _____ al Sig. _____ nel modo appresso indicato:

- consegnandone copia a mani proprie
- effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante il n. cronologico _____ a norma art. 139 C.P.C. al sig. _____ nella sua qualità di _____
- a soggetto atto a ricevere che firma per ricevuta
- di essersi recato in via _____ presso la residenza del Sig. _____ e di aver, in assenza/rifiuto/per irreperibilità del destinatario e in mancanza di persone atte a ricevere la copia, a norma di legge, ai sensi dell'art. 140 143 del C.P.C., depositato la copia stessa nella CASA COMUNALE di _____ ed affisso avviso in busta chiusa e sigillata, recante il n. cronologico _____ alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda, dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. (art. 140 C.P.C.).

Data _____

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14-11-2021 al 29-11-2021 con numero 917

Castignano, li 14-11-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO
PRETORIO ON LINE
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino**